

**DELIBERAZIONE 25 FEBBRAIO 2016**  
**76/2016/R/IDR**

**APPROVAZIONE, AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DEI CONGUAGLI NELL'AMBITO DEL METODO TARIFFARIO PER IL SECONDO PERIODO MTI-2, DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PROPOSTE DALL'AUTORITÀ D'AMBITO SELE, PER IL PERIODO 2012-2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 25 febbraio 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;

- la legge della Regione Campania 2 dicembre 2015, n. 15, recante “Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano”, e, in particolare, l’articolo 21;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari e per l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici” (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito: documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico” (di seguito: deliberazione 271/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 25 luglio 2013, 339/2013/R/IDR, recante “Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica –

Primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 339/2013/R/IDR);

- il documento per la consultazione 1 agosto 2013, 356/2013/R/IDR, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 28 novembre 2013, 550/2013/R/IDR, recante “Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina” (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 204/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di alcuni chiarimenti procedurali” (di seguito: deliberazione 204/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2015, 338/2015/R/IDR, recante “Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per il grossista Regione Campania, con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015” (di seguito: deliberazione 338/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2015, 362/2015/R/IDR, recante “Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per il grossista Acqua Campania S.p.A., con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015” (di seguito: deliberazione 362/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 30 luglio 2015, 406/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: documento per la consultazione 406/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 26 novembre 2015, 577/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 577/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
- la determinazione del 4 novembre 2013 n. 2/2013 DSID recante le disposizioni per la sistematizzazione della raccolta di dati e informazioni in materia di

servizio idrico integrato per le gestioni ricadenti nel campo di applicazione della deliberazione 585/2012/R/IDR ai sensi dell'Articolo 3 della deliberazione 271/2013/R/IDR;

- la determinazione del 28 febbraio 2014, 2/2014 DSID recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR” (di seguito: determinazione 2/2014 DSID);
- la determinazione del 7 marzo 2014, 3/2014 DSID, recante “Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015” (di seguito: determinazione 3/2014 DSID);
- la determinazione del 31 marzo 2015, 4/2015 DSID, avente ad oggetto “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini del monitoraggio sugli affidamenti del servizio idrico integrato e sulla adesione degli enti locali all’ente di governo dell’ambito, nonché ai fini dell’aggiornamento dei dati e dei parametri tariffari per l’anno 2015 e dell’esplicitazione della componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa” (di seguito: determinazione 4/2015 DSID);
- i dati e gli atti trasmessi, da ultimo in data 17 febbraio 2016, dall’Autorità d’Ambito Sele ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR, e 73/2013/R/IDR e 88/2013/R/IDR, concernenti le proposte tariffarie per gli anni 2012 e 2013;
- i dati, gli atti, le note e i documenti trasmessi dal medesimo Ente d’Ambito in data 11 febbraio 2015 e, da ultimo, in data 17 febbraio 2016, ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, e delle determinazioni 2/2014 DSID, 3/2014 DSID e 4/2015 DSID.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. n. 152/06, come modificato dall’articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1,

lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;

- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”;
- l'articolo 7, del decreto legge 133/14, ha ridefinito, con riferimento ai casi in cui non si sia ancora provveduto, la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli EELL competenti all'Ente di governo dell'ambito, nonché le scadenze per l'approvazione della forma di gestione, tra quelle previste dall'ordinamento europeo, e del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/06.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo sono state approvate le deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, che hanno dettagliato il metodo tariffario transitorio (MTT e MTC) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013;
- al fine di individuare i più efficaci strumenti regolatori che possano consentire di allineare il sistema infrastrutturale nazionale agli standard definiti in ambito europeo e agli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa, previsti sul territorio, l'Autorità ha posto in consultazione, con il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, elementi conoscitivi e criteri guida per la selezione degli investimenti necessari al settore, nell'ambito dell'articolato sistema di competenze previsto nel comparto (Autorità di Distretto per la gestione delle acque, Regioni per la loro tutela, ATO per l'erogazione del servizio idrico integrato);

- con il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, l’Autorità, al fine di conseguire gli obiettivi delineati dalle competenti amministrazioni, ha prospettato un nuovo approccio per una regolazione asimmetrica ed innovativa, che porti a compimento il primo periodo di regolazione tariffaria, esplicitando la relazione tra identificazione degli obiettivi, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi ed attese di miglioramento di efficienza degli operatori, prefigurando contestualmente la possibilità di prevedere schemi regolatori adottabili da parte degli Enti d’Ambito, o dagli altri soggetti competenti alla predisposizione tariffaria, in funzione dei citati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- tenendo conto delle osservazioni e proposte già raccolte nell’ambito del documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, nel documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, l’Autorità ha puntualmente illustrato i propri orientamenti in ordine al completamento del pacchetto recante la regolazione tariffaria dei servizi idrici (*Metodo Tariffario Idrico - MTI*), superando la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari e facendo evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine e prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;
- a completamento del vasto procedimento partecipativo avviato dall’Autorità, in data 13 dicembre 2013 è stata organizzata, a Milano, presso il Centro Congressi Auditorium, la II Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei Servizi Idrici, nel corso della quale sono state affrontate le principali problematiche del settore, con specifico riguardo agli orientamenti formulati dall’Autorità, e sono stati auditi, in appositi incontri, tutti i soggetti, pubblici e privati, che ne hanno fatto richiesta;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l’Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con deliberazione 203/2014/R/IDR, l’Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le recenti sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 204/2014/R/IDR, l’Autorità ha precisato che le citate sentenze non producono alcun effetto caducatorio sul MTI per gli anni 2014 e 2015, le cui disposizioni sono pienamente cogenti, con particolare riferimento alla tempistica e allo svolgimento delle procedure ivi previste, mentre potrebbero determinare alcune variazioni dei conguagli riconosciuti per gli anni 2012 e 2013;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR - preceduta dai documenti per la consultazione 406/2015/R/IDR e 577/2015/R/IDR - l’Autorità ha approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), nell’ambito del quale, peraltro, la valorizzazione delle componenti a conguaglio di cui all’articolo 29 dell’Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, avviene - in via provvisoria e nelle more della definizione dei contenziosi pendenti - anche sulla base dei moltiplicatori tariffari approvati dall’Autorità per il periodo 2012-

2015, ovvero, nei casi di moltiplicatori tariffari non approvati dall'Autorità medesima, nel rispetto dei limiti di prezzo di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 5.1 della deliberazione 88/2013/R/IDR e al comma 9.3 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 4 della deliberazione 643/2013/R/IDR, nel fornire la definizione dello "specifico schema regolatorio", enuclea l'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria che l'Ente d'Ambito o altro soggetto competente deve proporre all'Autorità ai fini della relativa approvazione, quali:
  - il programma degli interventi (PdI), che, ai sensi dell'art. 149, comma 3, del d.lgs. 152/06, specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014-2017, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza (comma 4.2, lett. a));
  - il piano economico-finanziario (PEF), che prevede, con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario, garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati (comma 4.2, lett. b));
  - la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire le regole tariffarie da ultimo introdotte (comma 4.2, lett. c));
- al comma 5.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, l'Autorità dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti all'uopo competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto con deliberazione 347/2012/R/IDR;
- la deliberazione 643/2013/R/IDR stabilisce che, entro il 31 marzo 2014, gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 5.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
  - i. il programma degli interventi, come definito al comma 4.2, lett. a), della deliberazione 643/2013/R/IDR;
  - ii. il piano economico-finanziario - come definito al comma 4.2, lett. b), della deliberazione 643/2013/R/IDR - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario  $\vartheta$  che ciascun gestore dovrà applicare negli anni 2014 e 2015;
  - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
  - iv. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;

- v. l'aggiornamento, secondo le modalità sopra specificate, dei dati necessari richiesti;
- il comma 6.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a seguito della predisposizione da parte degli Enti d'Ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione;
  - il Titolo 2 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti d'Ambito o altri soggetti competenti;
  - con determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
  - con riferimento alle predisposizioni relative agli anni 2012 e 2013, rilevano i dati, gli atti e i documenti inviati dal soggetto competente – da ultimo in data 17 febbraio 2016 – ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR, 73/2013/R/IDR e 88/2013/R/IDR;
  - l'Ente d'Ambito in oggetto ha trasmesso, in data 11 febbraio 2015, ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e delle determine sopra richiamate, gli specifici schemi regolatori recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015 relative alle singole gestioni (*SIIS S.p.A.*, *Consac Gestioni Idriche S.p.A.*, *ASIS S.p.A.*, *Ausino S.p.A.* e *Salerno Sistemi S.p.A.*) operanti sul proprio territorio, nonché, da ultimo, in data 17 febbraio 2016, gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
  - l'Autorità, secondo quanto disposto dall'art. 2.6 della deliberazione 347/2012/R/IDR, nonché alla luce degli specifici elementi potenzialmente critici emersi nel corso della presente istruttoria, si riserva di verificare, successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- relativamente al gestore *SIIS S.p.A.*, per il quale i moltiplicatori tariffari relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015 non sono stati ancora approvati dall'Autorità ai sensi, rispettivamente, del comma 6.5 della deliberazione 585/2012/R/IDR e del comma 5.4 della deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità d'Ambito Sele ha specificato che fino al 2014 *“non vi erano le condizioni per procedere all'aggiornamento tariffario poiché la società rientrava tra i casi di esclusione previsti sia dalla delibera n. 585/2012/R/IDR all'art. 3, sia dalla delibera n. 643/2013/R/IDR all'art. 7”* in base ai quali *“sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori del servizio idrico integrato il cui titolo ad esercire il servizio è*

stato dichiarato invalido con sentenza passata in giudicato, ovvero ritirato o annullato in via amministrativa”.

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento al gestore *Consac Gestioni Idriche S.p.A.*, per quanto riguarda le annualità 2012 e 2013, il piano economico-finanziario approvato dall’Ente d’Ambito evidenzia una variazione tariffaria superiore al limite di prezzo previsto dal comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR;
- in particolare, il menzionato comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR dispone che, nei casi in cui l’applicazione del metodo tariffario transitorio determini una variazione tariffaria superiore al limite previsto dal metodo tariffario normalizzato per gli esercizi successivi al primo, siano svolte ulteriori verifiche, con il coinvolgimento degli Enti d’Ambito, in merito ai dati forniti, alla corretta applicazione del metodo tariffario transitorio e all’efficienza del servizio di misura, prevedendo che il recupero degli eventuali ulteriori ricavi riconosciuti avvenga secondo le modalità di cui al Titolo 11 del MTT;
- l’Autorità ha dunque proceduto a verificare la correttezza dei dati forniti e la riconciliazione tra i medesimi e le fonti contabili obbligatorie, nonché ad acquisire i necessari elementi in ordine all’efficienza del servizio di misura, richiedendo all’Autorità d’Ambito Sele – con nota inviata in data 29 gennaio 2016 (Prot. n. 2669) – i chiarimenti finalizzati al completamento dell’istruttoria di cui al citato comma 7.1;
- a fronte dell’invio delle informazioni da ultimo trasmesse all’Autorità, permangono taluni profili di criticità, tra i quali:
  - carenze relative alla riconciliazione tra le singole voci di costo dichiarate a fini tariffari e quanto desumibile dal bilancio d’esercizio del gestore;
  - incongruenza tra la richiesta di superamento del limite di prezzo previsto dalla regolazione e la decisione di ridurre l’entità della spesa per investimenti programmata atteso che il medesimo gestore - nella relazione trasmessa dall’Ente d’Ambito - ha esplicitato l’effettuazione di una *“rimodulazione del Piano di Interventi che, a partire dall’annualità 2014, considera, ai fini tariffari, la realizzazione delle sole opere con priorità elevata; ciò in considerazione (...) della necessità di ridimensionare significativamente le quote annuali di investimento considerate all’interno del PEF”*.

**CONSIDERATO CHE:**

- relativamente ai gestori *ASIS S.p.A.*, *Ausino S.p.A.* e *Salerno Sistemi S.p.A.*, per i quali il moltiplicatore tariffario relativo agli anni 2012 e 2013 non è stato ancora approvato dall’Autorità, l’Ente d’Ambito in oggetto, al fine di limitare i valori del moltiplicatore tariffario entro la soglia massima consentita, con note del 4 febbraio 2015 e 21 aprile 2015, come da ultimo integrate in data 16 febbraio 2016 in seguito ai chiarimenti richiesti dall’Autorità, ha comunicato che:

- per Salerno Sistemi S.p.A., la società “ha formulato a questo Ente richiesta di rinuncia ai valori dei moltiplicatori tariffari  $g^{2012}$  e  $g^{2013}$  superiori al limite di cui all’art. 7.1 della Delibera AEEGSI n. 585/2012, sulla scorta di valutazioni di natura socio-economica e gestionale” e che “questo Ente di Ambito ha stabilito che, per le annualità 2012 e 2013, i moltiplicatori tariffari  $g$  per la società Salerno Sistemi S.p.A. (...) sono in via definitiva pari a  $g^{2012}=1,065$  e  $g^{2013}=1,134$ ”;
- per ASIS S.p.A., la società ha esplicitato che pur tenendo conto della necessità di mantenere l’equilibrio economico/finanziario, “anche al fine di non gravare ulteriormente sugli utenti finali, (...) ritiene opportuno rinunciare [con riferimento al moltiplicatore tariffario dell’anno 2012] all’istruttoria prevista nei casi in cui i moltiplicatori non si collocano entro i limiti [di prezzo] previsti”;
- per Ausino S.p.A., il gestore ha evidenziato “di voler rinunciare [con riferimento al moltiplicatore tariffario dell’anno 2013] al riconoscimento del moltiplicatore tariffario per la parte eccedente il limite previsto al comma 7.1 della deliberazione AEEGSI n. 585/2012/R/IDR”.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con gli atti e i documenti trasmessi, a partire dall’analisi degli attuali livelli di servizio, l’Autorità d’Ambito Sele ha rilevato sul proprio territorio *criticità* riconducibili ai seguenti aspetti:
  - vetustà delle reti e degli impianti;
  - parziale copertura dei servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione;
  - casi di qualità dell’acqua destinata al consumo umano non conforme agli standard fissati dalla normativa vigente, con conseguenti episodi di limitazioni all’uso;
  - con riferimento al servizio di distribuzione, casi di mancato raggiungimento della dotazione minima garantita;
  - elevato livello di perdite e, con riferimento al servizio di fognatura, alto tasso di fuoriuscite;
  - parziale copertura di misuratori funzionanti sia di impianto che di utenza e alta vetustà di quelli presenti;
- a fronte delle menzionate criticità, il medesimo Ente d’Ambito ha individuato tra i principali obiettivi specifici della pianificazione i seguenti:
  - garantire la piena funzionalità di infrastrutture vetuste;
  - raggiungere la completa copertura del servizio di acquedotto;
  - ricondurre le perdite di rete al 20% del volume immesso in rete;
  - ottimizzare i processi di trattamento delle acque reflue e ridurre i consumi energetici;
  - rendere più efficiente ed efficace il sistema di telecontrollo;
- in considerazione dei rappresentati obiettivi specifici, l’Ente d’Ambito in oggetto ha programmato, per il periodo 2014-2017, i seguenti *interventi* ritenuti prioritari:
  - messa in esercizio di nuove vasche relative a serbatoi esistenti;

- installazione di opere idrauliche su serbatoi esistenti;
- interventi sugli apparati idraulici ed elettronici;
- sostituzione condotte vetuste e potenziamento delle reti;
- realizzazione di nuovi impianti di depurazione e miglioramento dei processi di disidratazione nei depuratori esistenti;
- campagna di sostituzione dei misuratori di utenza;
- ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza, l'Autorità d'Ambito Sele ha previsto:
  - ✓ per il gestore *Salerno Sistemi S.p.A.*:
    - un contenuto fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2014-2017 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
    - l'invarianza degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore, tale da non richiedere una modifica dei costi pianificati,
 posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2014 e 2015 - nel *Quadrante I* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 12 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR;
  - ✓ per il gestore *Consac Gestioni Idriche S.p.A.*:
    - un elevato fabbisogno complessivo di investimenti per il quadriennio 2014-2017 in rapporto alle infrastrutture esistenti  $\left(\sum IP_a^{\text{exp}} / RAB_{MTI}\right)$ ,
    - computando ai fini della quantificazione della variabile  $\sum IP_a^{\text{exp}}$  anche gli interventi per i quali si prevede lo stanziamento di contributi a fondo perduto;
    - l'invarianza degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore, tale da non richiedere una modifica dei costi pianificati,
 proponendo di collocarsi nel *Quadrante III* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 12 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR;
  - ✓ per i gestori *ASIS S.p.A.* e *Ausino S.p.A.*:
    - un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2014-2017 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
    - la presenza di variazioni nelle attività svolte dai gestori – che, per *ASIS S.p.A.*, si configura come acquisizione di gestioni comunali “con conseguente variazione del territorio servito” e, per *Ausino S.p.A.*, si identifica con “un rilevante incremento del territorio coperto e della popolazione servita” per il subentro nella gestione del comune di Cava de' Tirreni - tale da richiedere una modifica dei costi pianificati,  $Op^{new}$ ,
 posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2014 e 2015 - nel *Quadrante IV* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 12 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR;

- per il gestore *SIIS S.p.A.*, con riferimento all'annualità 2015, l'Ente d'Ambito, in virtù della revoca dello stato di liquidazione in cui versava la società in parola e della ricostituzione del relativo capitale sociale, ha proceduto – a febbraio 2015 – alla predisposizione tariffaria, con l'individuazione di un moltiplicatore tariffario pari a 1,021 e ha stabilito, contestualmente, che *“la società SIIS S.p.A., per l'anno 2015 con decorrenza dal 01/01/2015 e sino all'esito dell'istruttoria da parte dell'AEEGSI, dovrà applicare (...) la variazione tariffaria massima pari a  $g^{2015}=1,000$ ”*;
- il medesimo soggetto competente ha poi dato atto che *“la SIIS S.p.A. ha dichiarato che è in fase di elaborazione un Programma degli Interventi così come richiesto dalla Deliberazione n. 643/2013 in quanto con l'avvenuta ricapitalizzazione la società dovrebbe riacquistare adeguati livelli di affidabilità”* e che *“non si è tenuto conto di quelli che potranno essere gli investimenti che si andranno ad effettuare nell'anno 2015 collocandosi, prudenzialmente, nello schema regolatorio ad invarianza di obiettivi e attività”*, ossia nel *Quadrante I* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 12 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- con riferimento al gestore *ASIS S.p.A.*, nella Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria l'Ente d'Ambito in parola ha esplicitato di essersi avvalso, ai sensi del comma 12.2 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, della facoltà di valorizzare la componente  $FNI^{new}$  a titolo di anticipazione per il finanziamento di nuovi investimenti ritenuti prioritari, che richiedono un fabbisogno di risorse ulteriore rispetto al gettito delle componenti tariffarie a copertura dei costi delle immobilizzazioni; per la quantificazione della componente  $FNI^{new}$ , l'Ente d'Ambito ha proposto un valore del parametro  $\psi$  - nell'ambito del *range* (0,4-0,6) - pari a 0,4;
- per il medesimo gestore *ASIS S.p.A.*, l'Autorità d'Ambito Sele, con nota del 21 aprile 2015, ha comunicato la volontà della società *“al fine di non gravare ulteriormente sugli utenti finali, [di] rinunciare [con riferimento ai moltiplicatori tariffari degli anni 2014 e 2015] all'istruttoria prevista nei casi in cui i moltiplicatori non si collocano entro i limiti [di prezzo] previsti”*;
- per quanto attiene i conguagli relativi agli anni 2012 e 2013, l'Ente d'Ambito in oggetto ha evidenziato che i medesimi, ancorché riferiti a moltiplicatori non ancora approvati dall'Autorità, sono stati determinati, nel rispetto del richiamato limite di prezzo di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR e al comma 5.1 della deliberazione 88/2013/R/IDR;
- con riferimento alle articolazioni tariffarie applicate all'utenza, l'Ente d'Ambito, per i gestori *ASIS S.p.A.* e *Ausino S.p.A.*, ha specificato di aver proceduto alla revisione della stesse seguendo i criteri di cui all'articolo 39 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- nell'ambito delle attività istruttorie avviate ai sensi delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 643/2013/R/IDR, finalizzate alle approvazioni delle

predisposizioni tariffarie in questione, con la citata nota di richiesta di chiarimenti – inviata dall’Autorità in data 29 gennaio 2016 – è stata, tra l’altro, segnalata all’Ente d’Ambito la necessità di fornire i seguenti elementi:

- per il gestore *ASIS S.p.A.*, un PEF coerente con la manifestata volontà di rinuncia all’incremento tariffario eccedente il limite annuale di prezzo relativamente agli anni 2014 e 2015;
- per tutti i gestori - con riferimento a ciascuna annualità del primo periodo regolatorio 2012-2015 - l’allineamento dei dati di costo e di ricavo relativi ai reciproci scambi di vendita di acqua all’ingrosso, fornendo adeguata motivazione delle modifiche che si ritenesse necessario apportare alle precedenti predisposizioni tariffarie;
- a fronte delle menzionate richieste, l’Ente d’Ambito non ha prodotto documenti attestanti il riallineamento dei piani economico-finanziari dei gestori ai valori del moltiplicatore tariffario da ultimi proposti (come risultanti a seguito delle richiamate rinunce), ovvero attestanti le modifiche tese a garantire la coerenza tra i costi e i ricavi afferenti agli scambi all’ingrosso tra i gestori operanti sul territorio di propria competenza;
- peraltro, con deliberazioni 338/2015/R/IDR e 362/2015/R/IDR, rispettivamente per i grossisti Regione Campania e Acqua Campania S.p.A., l’Autorità ha proceduto alla determinazione d’ufficio delle tariffe relative al primo periodo regolatorio 2012-2015, ponendo il valore massimo del moltiplicatore  $\vartheta$  pari a 0,9, ai sensi del comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR, del comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR, nonché del comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR.

#### **RITENUTO CHE:**

- con riferimento al gestore *SIIS S.p.A.*, il medesimo ricada – per gli anni 2012, 2013 e 2014 - nella casistica di esclusione dall’aggiornamento tariffario prevista dal comma 3.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR e dal comma 7.1 della deliberazione 643/2013/R/IDR, e che per le menzionate annualità sia pertanto necessario procedere all’esclusione dall’aggiornamento tariffario, ponendo il valore massimo del moltiplicatore  $\vartheta$  pari ad 1;
- per la gestione in parola (alla quale dal 1 gennaio 2015 sono subentrati *ASIS S.p.A.* e *Ausino S.p.A.* e a cui è attualmente affidata la sola gestione all’ingrosso del depuratore di Salerno), sia opportuno porre provvisoriamente pari a 1 il valore del moltiplicatore tariffario riferito all’anno 2015, nelle more dell’acquisizione degli ulteriori elementi finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria, concernenti, in particolare, le modalità di valorizzazione e attribuzione – nel computo tariffario relativo all’annualità in questione - dei costi afferenti al citato depuratore di Salerno, nonché dei relativi investimenti.

**RITENUTO CHE:**

- con riferimento al gestore *Consac Gestioni Idriche S.p.A.* per quanto attiene alla predisposizione tariffaria relativa agli anni 2012 e 2013, sulla base di quanto previsto dal comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR, i valori riportati nel piano economico finanziario, eccedenti il limite di prezzo previsto dalla vigente regolazione, non possano essere riconosciuti, atteso che nei dati e negli atti trasmessi a corredo della proposta tariffaria medesima è stata riscontrata la carenza di una puntuale riconciliazione tra alcuni dati di costo dichiarati e le relative fonti contabili ed è stata rilevata l' incongruenza tra la richiesta di superamento del limite di prezzo previsto dalla regolazione e la decisione - nell'ambito delle predisposizioni tariffarie riferite agli anni 2014 e 2015 - di ridurre l'entità della spesa per investimenti programmata.

**RITENUTO, INOLTRE, CHE:**

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi delle deliberazioni 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 643/2013/R/IDR, per i gestori *ASIS S.p.A.*, *Ausino S.p.A.*, *Consac Gestioni Idriche S.p.A.* e *Salerno Sistemi S.p.A.*:
  - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR e al comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
  - non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 3 della deliberazione 585/2012/R/IDR, all'articolo 2 della deliberazione 88/2013/R/IDR e all'articolo 7 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- in esito alla valutazione delle predisposizioni tariffarie trasmesse dall'Ente d'Ambito in oggetto per gli anni 2012 e 2013 - come successivamente integrate - gli elaborati ricevuti risultino coerenti, pur con le precisazioni e nei limiti sotto indicati, con le disposizioni di cui alla deliberazione 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR;
- per le gestioni in parola siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio e di tutte le altre informazioni inerenti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, secondo quanto disposto dalla deliberazione 643/2013/R/IDR e dalle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID;
- in esito alla valutazione degli specifici schemi regolatori trasmessi dall'Ente d'Ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti, con le precisazioni di seguito riportate, con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- sia opportuno, anche tenuto conto delle menzionate rinunce presentate dai gestori *ASIS S.p.A.*, *Ausino S.p.A.* e *Salerno Sistemi S.p.A.*, approvare i valori del moltiplicatore tariffario, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, come indicati nella Tabella 1 dell'Allegato A e, in particolare, nel rispetto del previsto limite alla variazione annuale di prezzo;

- con riferimento al gestore *Consac Gestioni Idriche S.p.A.*, non possa trovare accoglimento l'istanza di posizionamento nel *Quadrante III* della matrice di schemi regolatori, attesa l'errata individuazione degli investimenti programmati nel quadriennio 2014-2017 ( $\sum IP_a^{\text{exp}}$ ), la quale - ai fini della corretta collocazione nella matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR - deve essere determinata sulla base della spesa per investimenti che si prevede di finanziare tramite tariffa e dunque al netto dei contributi a fondo perduto; si ritiene, pertanto, che la gestione in oggetto debba essere riposizionata nel *Quadrante I* della matrice di schemi regolatori;
- in considerazione delle decisioni assunte dall'Autorità in merito alla determinazione d'ufficio dei moltiplicatori tariffari - relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015 - dei grossisti Regione Campania e Acqua Campania S.p.A., ponendo il moltiplicatore  $\mathcal{G}$  pari a 0,9, nonché in ragione dell'inerzia dell'Ente d'Ambito nell'aggiornare le proprie proposte tariffarie in modo da garantire la coerenza tra i costi e i ricavi afferenti agli scambi all'ingrosso tra i gestori operanti sul territorio di propria competenza, sia opportuno procedere, in via provvisoria e coerentemente con le richiamate determinazioni d'ufficio adottate dall'Autorità, alla rettifica - nell'ambito degli elaborati proposti dall'Ente d'Ambito per le singole gestioni - della componente di costo per gli acquisti all'ingrosso (*COws*), per la parte riferita ai grossisti Regione Campania e Acqua Campania S.p.A.;
- alla luce del riposizionamento del gestore *Consac Gestioni Idriche S.p.A.* all'interno della matrice di schemi regolatori, nonché delle rettifiche di cui al precedente alinea (con riferimento a *Consac Gestioni Idriche S.p.A.* e a *Salerno Sistemi S.p.A.* per l'acquisto all'ingrosso da Acqua Campania S.p.A. e con riferimento a *ASIS S.p.A.* e *Ausino S.p.A.* per l'acquisto all'ingrosso da Regione Campania), i valori del moltiplicatore tariffario  $\mathcal{G}$  per gli anni 2014 e 2015 - da utilizzarsi in sede di definizione dei conguagli relativi alle predette annualità, a valere sulle tariffe 2016 e 2017 - debbano essere di conseguenza rideterminati individuando i valori del moltiplicatore tariffario medio ( $\mathcal{G}_{\text{medio}}^{2014}$  e  $\mathcal{G}_{\text{medio}}^{2015}$ ), come riportati nella Tabella 2 dell'Allegato A;
- sia necessario, in ragione delle riferite criticità, prescrivere al medesimo Ente d'Ambito di fornire, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, tutti gli elementi necessari a superare le incongruenze in ordine alle grandezze relative agli scambi all'ingrosso che coinvolgono le gestioni operanti nel territorio di propria competenza;
- sia altresì necessario impartire all'Autorità d'Ambito Sele la prescrizione, a pena di inefficacia, di procedere all'adeguamento dei piani economico-finanziari tenendo conto delle precisazioni sopra formulate, nonché della volontà di rinuncia all'incremento tariffario eccedente il limite annuale di prezzo manifestata, per gli anni 2014 e 2015, dal gestore *ASIS S.p.A.*;
- con riferimento ai conguagli relativi agli anni 2012 e 2013, nelle more della definizione dei pendenti contenziosi di cui si è detto in precedenza, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, appare opportuno riconoscere, in via provvisoria, i

valori oggetto di approvazione da parte dell'Autorità per le annualità 2012 e 2013, prevedendo che l'eventuale conguaglio finale sia determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- l'insieme degli atti sottoposti all'Autorità per la gestione *Consac Gestioni Idriche S.p.A.* richieda l'effettuazione di specifiche verifiche in ordine alle rappresentate difficoltà relative alla situazione economica e finanziaria della gestione

**DELIBERA**

1. di escludere la gestione *SIIS S.p.A.* dall'aggiornamento tariffario per il periodo 2012-2014 - e provvisoriamente per l'anno 2015 - ponendo il valore massimo del moltiplicatore  $\vartheta$  pari ad 1, per le ragioni di cui in premessa;
2. di non riconoscere, con riferimento agli anni 2012 e 2013, i valori riportati nel piano economico-finanziario del gestore *Consac Gestioni Idriche S.p.A.* eccedenti il limite di prezzo previsto dalla vigente regolazione, per le ragioni di cui in premessa;
3. ai fini della valorizzazione dei conguagli nell'ambito del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), di concludere, per i gestori *ASIS S.p.A.*, *Ausino S.p.A.*, *Consac Gestioni Idriche S.p.A.* e *Salerno Sistemi S.p.A.*, con riferimento al periodo 2012-2013 considerato dal MTT e dal MTC e al periodo 2014-2015 considerato dal MTI, il procedimento di verifica delle predisposizioni tariffarie proposte dall'Autorità d'Ambito Sele, approvando le medesime con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa e prescrivendo al medesimo Ente d'Ambito l'adeguamento dei piani economico-finanziari ai valori riportati nell'Allegato A;
4. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore  $\vartheta$  di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A;
5. di approvare quali valori medi delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 - da utilizzarsi ai fini dei conguagli per le annualità 2014 e 2015, a valere sulle tariffe 2016 e 2017 - i valori del moltiplicatore tariffario  $\vartheta_{medio}^{2014}$  e  $\vartheta_{medio}^{2015}$  indicati nella Tabella 2 dell'Allegato A;
6. di prescrivere all'Autorità d'Ambito Sele di trasmettere, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, tutti gli elementi necessari a superare le incongruenze in ordine alle grandezze relative agli scambi all'ingrosso che coinvolgono le gestioni operanti nel territorio di propria competenza;
7. di prevedere, ai sensi della deliberazione 204/2014/R/IDR, che - con riferimento ai conguagli relativi agli anni 2012 e 2013 - nelle more della definizione dei contenziosi pendenti relativi al citato biennio e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, siano riconosciuti, in via provvisoria, i valori oggetto di approvazione

- da parte dell'Autorità, e di prevedere che il relativo eventuale conguaglio finale sia determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi pendenti;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

25 febbraio 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*